Relazione 2023

dell'Organismo di Vigilanza del Consorzio ZENIT SOCIALE

Alla c.a.: Consiglio di Amministrazione

Alla c.a.: Collegio Sindacale

Egregi Signori,

Vi sottoponiamo, di seguito, la Relazione annuale 2023 delle attività svolte dall'Organismo

di Vigilanza (di seguito O.d.V.) del Consorzio ZENIT SOCIALE (di seguito Consorzio), onde

dare concreta attuazione alle disposizioni contenute nel Modello di Organizzazione,

Gestione e Controllo (di seguito MOG) adottato, con delibera del C.d.A. il 24.9.2021, ai sensi

del D.lgs. 231/2001.

**PREMESSA** 

L'Organismo di Vigilanza dà atto in premessa che è tuttora vigente il MOG ("Modello di

Organizzazione, Gestione e Controllo" e del Codice Etico ad esso allegato) ed. 2 – 2/2019.

Esso attende di venire aggiornato alla luce delle novità nel frattempo intervenute in ambito

231.

**ATTIVITA' SVOLTA** 

Si premette che l'Organismo attualmente in carica è stato rinnovato con comunicazione in

data 12.5.2023 e avente decorrenza dal 30.06.2023 al 30.06.2026; assicurando in tal modo

la continuità alla attività di controllo e monitoraggio.

Nel corso dell'esercizio 2023 l'O.d.V. in carica ha proseguito la propria attività, nella forma

monocratica in persona del dr. Luciano Mazzoni Benoni. L'attività operativa è svolta dal

Presidente, supportato da una risorsa interna assegnata (dr.ssa Stefania Mendogni), la

quale funge da Segretario dell'Organismo. Sono state svolte n. 4 sedute e precisamente nelle date seguenti: 20 Gennaio, 8 Maggio, 3 Agosto, 29 Dicembre.

In occasione della prima seduta l'Organismo ha provveduto alla stesura della Relazione annuale relativamente alle attività dal medesimo svolte nel corso dell'anno 2022 e contestualmente alla sua approvazione. La predetta Relazione è stata tempestivamente trasmessa per presa visione al C.d.A. ed al Collegio sindacale. Sempre nel corso della prima seduta l'O.d.V. ha inoltre impostato ed approvato il proprio programma di lavoro per il 2023: per la prima volta, dal 2020 togliendo la priorità alla situazione di emergenza epidemiologica da Covid-19: ancora presente, ma in misura assai ridotta. Sotto tale aspetto, comunque, anche nell'anno 2023 l'Organismo di Vigilanza ha recepito in maniera puntuale le disposizioni emanate e le conseguenti istruzioni comportamentali impartite dalle autorità competenti nell'ambito di tale contesto. Le procedure relative risultano attivate e rispettose della normativa vigente: come da apposita finestra "Covid 19" presente in modo evidente sul sito web aziendale.

Nell'adempimento delle attività ordinarie, l'Organismo di Vigilanza ha svolto i seguenti compiti:

come di consueto, ha proceduto alla esecuzione delle ispezioni presso le due RSA a titolarità ZENIT SOCIALE ed a conduzione PRO.GES. site nella provincia di Varese: a Cassano Magnago e a Caronno Pertusella, effettuate ambedue in data 19 Maggio 2023: nel corso delle quali non sono state rilevate criticità; inoltre nelle medesime, oltre alle verifiche di carattere ordinario, si è prestato una speciale attenzione alla gestione della emergenza Covid-19 (come risulta dagli appositi verbali). Su detta base viene ora redatta la relativa comunicazione formale, unica per ambedue le RSA sulla base della vigente autorizzazione, da inviare (entro la scadenza fissata del

- 28.2.2024) alla competente ATS Insubria, come da vigente normativa della Regione Lombardia:
- ha proceduto, nei limiti delle proprie competenze, alla verifica degli adempimenti amministrativi: dando atto che in data 12.05.2023 l'Assemblea dei soci ha proceduto alla approvazione del Bilancio Sociale e di quello Civilistico, e dei relativi allegati. Inoltre, in data 16.10.2023 il C.d.A. ha proceduto all'esame del Bilancio semestrale;
- risultano adottate le seguenti certificazioni: Qualità UNI 10881, ISO 9001/2015, ISO 14001/2015, ISO UNI EN 45001/2018, SA 8000; con la precisazione che SA 8000 risulta già rinnovata e confermata nel 2023, mentre le restanti verranno rinnovate nella primavera 2024;
- presa d'atto, sul piano societario, delle modifiche intervenute in corso d'anno nelle cariche sociali e con il recesso da socio del Consorzio ZENIT; mentre non si è concluso il prospettato progetto di fusione per incorporazione del Consorzio CODEAL (avviato con l'Assemblea straordinaria del 16.10.2022);
- presa d'atto, sul piano organizzativo, del nuovo Organigramma adottato con relative deleghe e procure, n. 6 datato 1.12.2023: con la precisazione che il medesimo è attualmente sottoposto a revisione e se ne prevede un aggiornamento a breve;
- presa d'atto, sul piano commerciale, delle nuove attività acquisite: dal 16.9.2023 il Consorzio Zenit Sociale gestisce il servizio delle Cure Assistenza Domiciliare Integrata dell'Azienda Sanitaria Area Vasta n.5 nella Regione Marche, comprensiva dei distretti di San Benedetto del Tronto e Ascoli Piceno; in data 18.12.2023 appalto per l'affidamento della gestione delle strutture residenziali, del servizio semiresidenziale e del servizio pasti caldi rivolti agli anziani non autosufficienti o parzialmente autosufficienti, ad Aosta.

Infine, l'O.d.V. ha prestato particolare attenzione alla procedura del "whistleblowing": già attivata in precedenza, ma ora rafforzata alla luce del D. lgs. 10.03.2023 n. 24; procedura

che risulta ben segnalata ed accessibile sul sito web istituzionale. Il processo risulta dunque attivato: nel corso del 2023 non si sono registrate segnalazioni.

L'O.d.V, deve far nuovamente presente la persistenza di lacune nell'ambito dei flussi informativi in arrivo. Infatti, se si è provveduto alla trasmissione sistematica delle convocazioni degli Organi societari e degli altri Atti societari, come richiesto, nel corso dell'anno sono venuti a mancare altri elementi degni di rilevanza sotto il profilo 231 inerenti le attività consortili: sanati soltanto dopo il rientro in servizio del dr. Tommaso Villani, grazie al quale l'O.d.V. è finalmente entrato a conoscenza di una serie di documenti indispensabili per il completamento delle attività di vigilanza.

### **VERSANTE LEGISLATIVO**

Sul piano normativo, l'O.d.V. rileva che nel corso del 2023 sono intervenute alcune novità di rilievo:

D.lgs n. d.lgs. 10 marzo 2023 "Attuazione della direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2019, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione e recante disposizioni riguardanti la protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali (c.d. whistleblowing).

La recente normativa nazionale in materia di whistleblowing, prevista dal decreto legislativo n. 24 del 10 marzo 2023 in attuazione della Direttiva (UE) 2019/1937, abrogando completamente la precedente disciplina, racchiude in un unico testo un sistema di regole destinate al settore pubblico e al settore privato. La normativa è entrata in vigore il 30.3.2023 e riguarda tanto il settore pubblico che quello privato, introducendo una regolamentazione articolata in materia di protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione ed escludendo dal perimetro dei soggetti giuridici interessati soltanto le piccole imprese, ossia le imprese il cui organico è al di sotto dei cinquanta dipendenti, sia pure con alcune differenziazioni. Invero, la Legge 6 novembre 2012, n. 1902 aveva già introdotto – in relazione alla sola pubblica amministrazione – una prima disciplina sulla protezione del dipendente pubblico che segnali illeciti di cui sia venuto a conoscenza in ragione del suo lavoro, a tal fine introducendo l'art. 54-bis nel Testo Unico del Pubblico Impiego (d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165). Una regolamentazione più compiuta del whistleblowing è sopraggiunta con La legge 30 novembre 2017, n. 1793, che ha integrato la normativa concernente la tutela dei lavoratori del settore pubblico che segnalino illeciti e ha introdotto forme di tutela anche per i lavoratori del settore privato. Per gli enti e le società già dotati di Modello 231, l'adeguamento comporta:

- 1) la verifica di adeguatezza del canale interno di segnalazione rispetto alle disposizioni del d.lgs. 24/2023. Il canale deve prevedere la possibilità di effettuare la segnalazione in forma scritta e orale, garantendo in entrambi i casi un elevato livello di sicurezza e garanzia di riservatezza. Sul punto, le Linee Guida ANAC ritengono inadeguata la mail ordinaria e la PEC, mentre richiamano espressamente l'utilizzo di piattaforme informatiche19. Tale soluzione, ancorché comprensibile, di fatto "spinge" anche le società di minori dimensioni verso l'utilizzo di piattaforme informatiche, giocoforza più onerose della PEC e della posta ordinaria:
- 2) sempre con riferimento alla segnalazione in forma scritta, le Linee Guida si soffermano altresì sull'eventuale utilizzo di canali e tecniche tradizionali;
- 3) l'adozione (o l'aggiornamento, ove esistente) del regolamento interno/procedura di whistleblowing;
- 4) l'introduzione nel sistema disciplinare, che costituisce parte integrante del Modello 231, di sanzioni nei confronti di coloro che accertano essere responsabili delle violazioni previste dalla nuova disciplina.

L'adozione della procedura di whistleblowing deve essere formalmente comunicata ai dipendenti. Le informazioni sull'utilizzo del canale interno e di quello esterno devono essere rese accessibili anche alle altre persone legittimate a presentare segnalazioni, ad esempio mediante affissione in bacheca, pubblicazione in una sezione apposita del sito web della società/ente, ecc. Infine, l'adeguamento del Modello 231 e della procedura è oggetto di attività formative specifiche.

Decreto-legge, n. 105/2023 recante "disposizioni urgenti in materia di processo penale di processo civile di contrasto agli incendi boschivi di recupero dalle tossicodipendenze di salute e di cultura nonché in materia di personale della magistratura e della pubblica amministrazione"

Con il D.L. 10 agosto 2023, n. 105, convertito con modifiche dalla Legge n. 137 del 9 ottobre 2023 (pubblicata in G.U., Serie Generale, n. 236) è stata realizzata una nuova estensione del catalogo dei c.d. "reati presupposto" concernenti la responsabilità amministrativa degli enti. Attraverso l'intervento normativo citato il Legislatore è intervenuto sugli artt. 24 e 25-octies 1 del D. lgs. n. 231/2001 aggiungendo **tre nuove fattispecie di reato**.

# In particolare:

- all'art. 24, rubricato "Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato, di un ente pubblico o dell'Unione europea o per il conseguimento di erogazioni pubbliche, frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico e frode nelle pubbliche forniture", sono state aggiunte le fattispecie di cui agli artt. 353 e 353-bis del Codice Penale e riguardanti, rispettivamente, il delitto di "turbata libertà degli incanti" e di "turbata libertà del procedimento di scelta dei contraenti"; la commissione di tali reati nell'interesse o a vantaggio dell'ente comporterebbe una sanzione pecuniaria fino a 500 quote, oltre che le sanzioni interdittive previste dall'art. 9, c. 2, lettere c), d) ed e), del D. lgs. n. 231/2001;
- all'art. 25-octies 1, dal titolo "Delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti e trasferimento fraudolento di valori" è stato aggiunto il reato di "trasferimento fraudolento di valori" previsto espressamente dall'art. 512-bis c.p. la cui commissione

determinerebbe l'applicazione di una sanzione pecuniaria da 250 a 600 quote, oltre che le sanzioni interdittive previste dall'art. 9, c. 2, del D. lgs. n. 231/2001.

Le prime due fattispecie rientrano nell'ambito dei reati vero la P.A. Pertanto, con l'estensione del catalogo dei reati presupposto, le società che adottano un Modello organizzativo ai sensi del D. lgs. n. 231/2001 sono nuovamente chiamate al relativo aggiornamento ed a compiere un ulteriore sforzo nell'autovalutazione dei propri processi aziendali allo scopo di comprendere l'esatta rilevanza, nel settore di riferimento, delle nuove fattispecie di reato introdotte dal D.L. n. 105/2023.

**D.Lgs. 19/2023 di attuazione della Direttiva UE 2019/2121:** ha introdotto nella legislazione nazionale, considerandolo anche "reato-presupposto" ai sensi del D. Lgs. 231/2001, il nuovo reato di "false o omesse dichiarazioni per il rilascio del certificato preliminare" funzionale all'esecuzione delle operazioni transazionali di fusione, trasformazione, scissione.

L. 93/2023 pubblicata sulla G.U. del 24.7.2023: ha delineato una nuova condotta penalmente rilevante all'interno dell'art. 171-ter della L. 633/1941, norma già richiamata dall'art. 25-novies del D. Lgs. 231/2001. La nuova disposizione prevede la punibilità di chiunque, a fini di lucro, abusivamente, esegue la fissazione su supporto digitale, audio, video o audiovideo, in tutto o in parte, di un'opera cinematografica, audiovisiva o editoriale o ne effettua la riproduzione, l'esecuzione o la comunicazione al pubblico. L'utilizzo dell'avverbio "abusivamente" costituisce un richiamo di quanto indicato al comma 1 dell'art. 85-bis del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, ove dispone che è vietata l'introduzione, installazione e comunque l'utilizzo "abusivo" di apparati di registrazione in luoghi di pubblico spettacolo.

L'O.d.V. anche in questo caso si riserva fin da ora di svolgere gli opportuni approfondimenti e di valutarne gli eventuali impatti sulla realtà consortile rinviando tuttavia, per ogni decisione di estensione del MOG al riguardo, alle decisioni del Consiglio di Amministrazione.

#### AGGIORNAMENTO GIURISPRUDENZIALE

Con la **sentenza n. 170 del 27.07.2023**, la Corte costituzionale ha precisato che E-mail e messaggi Whatsapp (conservati in dispositivi elettronici appartenenti a terzi ) sono riconducibili alla nozione di "corrispondenza": "costituzionalmente rilevante e la cui tutela non si esaurisce (come aveva invece sostenuto la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Firenze) con la ricezione del messaggio da parte del destinatario, ma perdura fin tanto che esso conservi carattere di attualità e interesse per gli interlocutori". Tale pronuncia può essere considerata rilevante anche ai fini della individuazione della condotta del reato di distruzione od occultamento di scritture contabili, di cui all'art. 10, D.Lgs. n. 74/2000 (reato presupposto della responsabilità amministrativa degli enti ex art. 25-quinquiesdecies, D.Lgs. n. 231/2001).

Con la **sentenza n. 31017 del 18.07.2023**, la Corte di Cassazione, Sez. III pen., ha affermato il principio per cui i membri del Consiglio di amministrazione che non hanno sottoscritto la dichiarazione (nella specie, fraudolenta con false fatture) rispondono in concorso del reato fiscale dichiarativo di cui al D.Lgs. n. 74/2000 solo ove avessero avuto conoscenza dell'illecito e non si fossero adoperati per impedire l'illecito o la presentazione della dichiarazione fraudolenta. Tale posizione è analoga a quella assunta dai giudici di legittimità con riferimento al reato di bancarotta. Per i reati tributari presupposto della responsabilità amministrativa dell'ente derivante da reato si rinvia all'art. 25-quinquiesdecies, D.Lgs. n. 231/2001.

Con la **delibera n. 311 del 12.07.2023**, l'A.N.AC. ha emanato le *"Linee guida in materia di protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione e protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali. Procedure per la presentazione e gestione delle segnalazioni esterne"; il provvedimento rileva anche ai fini delle procedure di segnalazioni di violazioni del Modello ex D.Lgs. n. 231/2001. Tale provvedimento precisa - con specifico riferimento al D.Lgs. n. 231/2001 - che nella categoria delle "Violazioni delle disposizioni normative nazionali" rientrano:* 

- "i reati presupposto per l'applicazione del d.lgs. n. 231/2001;
- le violazioni dei modelli di organizzazione e gestione previsti nel citato d.lgs. n. 231/2001, anch'esse non riconducibili alle violazioni del diritto dell'UE come sotto definite. Si precisa che tali violazioni non integrano fattispecie di reato presupposto per l'applicazione del d.lgs. n. 231/2001 e attengono ad aspetti organizzativi dell'ente che li adotta".

Con la sentenza n. 49306 depositata lo scorso 12 dicembre 2023, la Corte di Cassazione ha confermato un principio noto, in tema di responsabilità 231: "la mera «adozione» del MOG non è sufficiente a far scattare l'attenuante; ed invero, come specificamente richiesto dalla lettera della norma, è necessario che tale modello sia «reso operativo» e che sia anche «idoneo» a prevenire la commissione di reati della stessa specie. Non sussiste, in altre parole, alcun automatismo tra l'adozione del modello e la concessione dell'attenuante, che è invece subordinata, come evidenziato anche in dottrina, ad un giudizio di natura fattuale"; rigettando il ricorso di un ente condannato per smaltimento illecito di fanghi di depurazione, che aveva chiesto uno sconto di pena (ai sensi dell'articolo 12, comma 2, lett. b) del Decreto 231) per avere adottato il Modello successivamente alla commissione del reato presupposto da parte di un proprio apicale. Nel caso di specie, la Corte ha confermato la decisione del giudice di merito che non aveva concesso l'attenuante all'ente, evidenziando come la società avesse nominato tardivamente un Organismo di Vigilanza. Tra gli altri punti critici del c.d. "protocollo ambientale" adottato dall'impresa, sono stati valorizzati anche la "assoluta genericità", l'assenza di individuazione di meccanismi concretamente utili a scongiurare la reiterazione dei reati nonchè di "un efficace sistema di comunicazione dal basso".

#### CRITICITA' RILEVATE

Nell'esercizio preso in esame, si sono evidenziate alcune criticità. Si tratta di due distinte questioni:

- 1) la prima concerne l'avvenuta sospensione del rating di legalità: nonostante il ricorso, essa è stata confermata; nel corso del prossimo esercizio verrà riavviata la procedura di riammissione;
- 2) la seconda riguarda i rilievi segnalati da ATS dell'Insubria in materia di sistemi di protezione antincendio presso la RSA Sant'Andrea in Cassano Magnago (VA), nonché della RSA Corte Cova in Caronno Pertusella (VA), rispettivamente risalenti al luglio ed all'agosto 2023, che hanno anche interessato il Comando prov.le Vigili del Fuoco. In proposito, quanto alla prima, risulta che sia stato tempestivamente redatto il Piano (rev. 3 agosto 2023) e che siano stati iniziati i lavori prescritti, ormai in fase conclusiva col collaudo del combinatore telefonico antincendio (previsto per i prossimi giorni); quanto alla seconda, dopo le rassicurazioni ricevute in fatto di stato avanzamento lavori (che debbono comunque concludersi entro 90 e 180 giorni dalla data del 8.11.2023, in ordine alle prescrizioni stabilite), le misure adottate sembrano in grado di sanare presto quanto contestato dalle competenti autorità.

Pertanto, alla luce delle informazioni pervenute, ambedue le questioni possono considerarsi in via di risoluzione: l'Organismo si riserva di riesaminarle a suo tempo per una verifica conclusiva.

#### PROGRAMMA DI LAVORO

Al momento, e dunque in prima approssimazione, l'O.d.V. per l'anno 2024 si prefigge di:

- richiamare le novità legislative intervenute in ambito 231, come sopra accennato, rilevarne le eventuali ricadute per il Consorzio e di segnalarne in tal caso le implicazioni al C.d.A.:
- approfondire le ricadute sull'attività consortile delle modifiche apportate, nel corso del 2023, al nuovo Codice degli Appalti
- proseguire l'attenzione alla gestione della prevenzione del Covid-19 e vigilare sulla piena osservanza alle residue normative vigenti;
- verificare il completamento dell'aggiornamento MOG alla luce dei nuovi "reati tributari" ex legge 19 dicembre 2019, n. 157 di conversione in legge del c.d. "Decreto fiscale", nonchè delle ulteriori novità normative intervenute, come nuovamente sollecitato;
- vigilare sul funzionamento della procedura 'whistleblowing';
- monitorare i flussi informativi in arrivo verificando il superamento delle lacune segnalate e compiendo una verifica precisa ed aggiornata sull'insieme delle attività in corso;
- verificare il rispetto della conclusione lavori programmati rispetto alle contestazioni registrate presso le RSA San'Andrea di Cassano Magnago e Corte Cova di Caronno Pertusella;

- proseguire l'attività ispettiva, assegnando la massima vigilanza in ordine ai sistemi di protezione, sicurezza e antincendio.

# PROPOSTA DI BUDGET

L'O.d.V. confida nella conferma del budget assegnato.

La presente Relazione è stata approvata nella seduta svoltasi in data 26 Gennaio 2024.

p. l'Organismo di VigilanzaLuciano Mazzoni Benoni(Presidente)